



Contributo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA DI POTENZA INSTALLATA PARI A 69.830,40 kWp SU TERRENI SITI IN COMUNE DI ORBETELLO (GR), IN STRADA DI BONIFICA 3, SNC. [ID: 10136]

Il presente contributo è presentato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Piano Strutturale adottato con Del.C.C. n. 6 del 4.03.2020, pubblicato sul BURT del 18.03.2020; approvato con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022, approvazione definitiva a seguito della conclusione della conferenza paesaggistica con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. n. 1/05 adottato con Del. C.C. n. 26 del 12.04.2010 pubblicato sul BURT n. 17 del 28.04.2010 e approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011 - "Variante al Regolamento Urbanistico comunale in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi artt. 24,25,26 della L.R.T. 1/05 e ss.mm.ii." approvata con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012.

Piano Operativo comunale redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014. adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006**Conteso Territoriale definito dal Piano Strutturale**

L'ambito all'interno del quale è prevista la collocazione dell'impianto agri-fotovoltaico è definito dal Piano Strutturale Comunale (PS), approvato con Del.C.C. n. 71 del 28-09-2022 - pubblicato sul BURT n. 42 del 19 ottobre 2022, come UTOE 3 - Piana Centrale e comprende i terreni della piana alluvionale tra il Fiume Osa e il Fiume Albegna. L'analisi morfotipologica delle pertinenze insediative e del paesaggio agrario effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PS) evidenzia un ambito prettamente agricolo dove il paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza di seminativi irrigui, oliveti, frutteti, seminativi arborati, filari stradali di pini, nonché da alcuni nuclei rurali consolidati e dalla presenza di numerose pertinenze insediative di residenza civile o rurale, che nel loro insieme costituiscono lo sfondo naturale delle aree tutelate dal D.M. 14/04/1989 - G.U. 111 del 1989 parte II ai sensi l'art. 136 lett. d) del D.lgs. 42/2004 (*MOTIVAZIONE DELLA SECONDA ZONA [...] riconosciuto che la seconda delle due zone predette ha notevole interesse pubblico perché costituisce, nella parte nord, il naturale completamento dei precedenti vincoli costieri che vengono così ampliati fino alla ferrovia per la salvaguardia degli innumerevoli quadri panoramici godibili dalla stessa*).


In prossimità dell'impianto agri-fotovoltaico, nel raggio di 1 km circa, sono presenti: il Sito di interesse regionale di Campo Regio (IT51A0101 - SIR "Campo Regio") e la riserva naturale regionale della Laguna di Orbetello (IT51A0026 - Siti Natura 2000 - ZSC e ZPS coincidenti "Laguna di Orbetello").

Il PS, in relazione alle invarianti strutturali definite all'art. 5 della LRT 65/2014, evidenzia la natura di un'area essenzialmente agricola, dove sono presenti morfotipi rurali quali "Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica" dove si riscontra la presenza di sistemi morfogenetici del tipo "Fondovalle, Margine, Margine inferiore".



L'area d'intervento ricade all'interno dell'UTOE 3 – Piana Centrale. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) identificano ambiti urbani e/o territoriali complessi che si differenziano in ragione delle diverse caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-paesaggistiche, e/o in ragione di valori identitari tradizionalmente consolidati.

Dagli studi idraulici al supporto del PS si evince che l'ambito d'intervento è classificato perlopiù come area a pericolosità Idraulica molto elevata (I.4), con presenza di ridotta di aree con pericolosità idraulica media (I.2).



Fonte Piano Strutturale – Tav. IDR.71 Planimetria della Pericolosità Idraulica – Quadro 2

Strumenti della pianificazione urbanistica vigenti e conformità urbanistica dell'opera.

Ad oggi il Comune di Orbetello è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione urbanistica:



Regolamento Urbanistico, approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011, Piano Operativo adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

Riguardo alla conformità dell'impianto con la suddetta strumentazione urbanistica si rileva quanto segue.

Il Regolamento Urbanistico (approvazione definitiva con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012) definisce la disciplina ed i criteri localizzativi degli impianti energetici da fonti rinnovabili all'art. 49ⁱ delle NTA.

Secondo i criteri generali al punto A1 *"Nelle aree identificate come "non idonee" nell'allegato "A" dalla medesima LRT 11/2011 non sono di conseguenza consentiti gli impianti fotovoltaici a terra."*

Al punto A3, per tutte le tipologie d'impianto, sono stabilite le condizioni speciali all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quali *"la stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi della normativa vigente, al fine di disciplinare:*

- gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
- le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
- le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori."

Alla lett. C1 dell'art. 49, gli specifici indirizzi relativi agli impianti fotovoltaici risultano i seguenti:

"La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa, fermo restando l'obbligo della verifica della compatibilità paesaggistica, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, prioritariamente:

- negli ambiti urbani a specializzazione funzionale produttiva, portuale, artigianale, direzionale, commerciale, preferibilmente integrati sulle coperture di edifici industriali;
- in tutto il territorio rurale, qualora posizionati sulle coperture, se gli impianti sono finalizzati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali; anche a terra se di potenza inferiore a 5 Kw;
- in tutto il territorio rurale, in caso di impianti solari fotovoltaici connessi e complementari all'attività delle aziende agricole, posizionati sulle coperture, oppure (Oss di Ufficio) in modo da utilizzare manufatti produttivi dismessi funzionali ad attività che leggi vigenti in materia considerano usi temporanei del suolo agricolo, come quelli non più utilizzati per le attività di itticoltura.

La localizzazione di centrali fotovoltaiche è di norma ammessa entro i seguenti ambiti:

- insediamenti densi;
- aree degradate (cave, discariche, aree bonificate etc.);
- aree agricole di scarso valore colturale, produttivo e paesaggistico;"

Inoltre per le centrali fotovoltaiche dovranno essere valutati i seguenti criteri:

- attenta valutazione dell'impatto paesaggistico fermo restando quanto già riportato nel punto "Ammissibilità";
- valutazione della vocazione turistica del territorio;
- valutazione al fine di minimizzare l'impatto sul decoro urbano, privilegiando i tipi di copertura più adatti, quali tetti piani con parapetto perimetrale e definendo specifici accorgimenti per la contestualizzazione morfologica e architettonica;
- indicazione dell'orientamento più conveniente ai fini dell'insolazione e gli accorgimenti desunti dal calcolo delle ombre, atti a evitare che un edificio possa oscurare quelli attigui,



- *l'eventuale localizzazione nelle aree di pianura manterrà il reticolo insediativo (viabilità e rete scolante) e il reticolo paesaggistico "campi chiusi". Nelle aree collinari solo in presenza di "campi chiusi e in versanti non visibili da medie distanze.*

Gli impianti fotovoltaici a terra sono consentiti nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente e solo nelle aree non escluse in quanto ritenute "non idonee" dalla LRT 21 marzo 2011 n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia", e con le modalità da medesima legge precisate."

Per quanto riguarda gli impianti connessi e complementari con l'attività delle aziende agricole il RU le ritiene ammissibili mediante approvazione di PAPMAA.


"Per lo sfruttamento della fonte Solare-fotovoltaica, il P.A.P.M.A.A dimostrerà la connessione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A Tabella della LRT 11/2011;

Per le aziende con S.A.U. inferiore ai 20 ha la localizzazione dell'impianto dovrà rispettare il criterio del possibile accorpamento funzionale con eventuali impianti confinanti."

In merito alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica contenuta nel PO, in attuazione delle direttive di cui all' Art. 9 - Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle NTA del PS, l'art. 87 "Reti e infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque" stabilisce che l'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalle vigenti previsioni regionali, laddove le perimetrazioni rilevanti ai fini dell'installazione e la disciplina della conformazione degli impianti sono desumibili dalle delibere DCR n.68 del 26 ottobre 2011 e DGR n. 107 del 20 febbraio 2012 e relative cartografie allegata e loro successivi aggiornamenti.

Analizzato quanto sopra si evidenzia come la disciplina del RU vigente tenda a contenere la diffusione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, ammettendo in maniera esplicita solo quelli per autoconsumo e di potenza non superiore ai 5 Kw o, previa approvazione di apposito PAPMAA, impianti connessi e complementari all'attività delle aziende agricole finalizzati a sostenere il loro fabbisogno energetico.

Per quanto riguarda le centrali fotovoltaiche sia il RU vigente che il PO adottato rimandano alla disciplina regionale. A tale proposito si rileva che l'impianto in oggetto ricade all'interno di aree definita all'art. 7ⁱⁱ della LRT 11/2011 come "Diversa perimetrazione di aree DOP e IGP" e in parte anche in "Aree agricole di particolare Pregio"ⁱⁱⁱ.





Fonte Geoscopio Regione Toscana <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/fotovoltaico.html>

In tali aree le eccezioni ammesse dalla disciplina regionale riguardano *“attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW. L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.”*

Per quanto sopra si ritiene che ad oggi la disciplina urbanistica vigente e adottata del Comune di Orbetello, sebbene faccia sempre salva la normativa nazionale vigente in materia, non contempli la realizzazione di un parco agri-fotovoltaico nella piana tra il Fiume Osa e Il Fiume Albegna, richiamando una normativa regionale che individua le aree oggetto di richiesta come *“Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra. Tabella (ex allegato A L.R. 11/2011)”*.

Si evidenzia inoltre che la relazione idraulica allegata al progetto prende come riferimento lo studio idrologico idraulico a cura del dott. ing. A. Benvenuti allegato al RU del Comune di Orbetello, affermando che *“Considerando un franco idraulico di sicurezza di 50 cm, la “quota di sicurezza idraulica” risulta essere +3.16 m.s.l.m.”*. A tale proposito di rileva che tali considerazioni dovranno essere verificate anche con il nuovo studio idraulico parte integrante del PS vigente approvato con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

Ulteriori osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera.

Vista l'entità dell'opera in oggetto e della vicinanza della stessa alle aree protette di Campo Regio (IT51A0101 - SIR “Campo Regio”) e all'area protetta della Laguna di Orbetello (IT51A0026 - Siti Natura 2000 - ZSC e ZPS coincidenti “Laguna di Orbetello”), si ritiene opportuno verificare, attraverso apposita Valutazione d'Incidenza, eventuali impatti dell'impianto sulle rotte migratorie delle numerose specie (circa 50) presenti in particolare all'interno dell'habitat della Laguna di Orbetello.

**Il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia
Arch. Massimo SABATINO**

ⁱ “Art. 49 - Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili

A) CARATTERI GENERALI:

A1) Disciplina sovraordinata

l'attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata a livello nazionale:

- *dal D.M. 10 Settembre 2010 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che stabilisce all'art. 1 c. 1.2 che le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili;*
- *dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, entrato in vigore il 29/03/2011.*

La materia è altresì disciplinata a livello regionale:

- *dalla legge regionale 39/2005,*
- *dalla L.R.T. 11 del 21 Marzo 2011 “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia” che nell'Allegato “A” fa una prima individuazione delle aree non idonee e detta norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.*



Nelle aree identificate come "non idonee" nell'allegato "A" dalla medesima LRT 11/2011 non sono di conseguenza consentiti gli impianti fotovoltaici a terra.

Le disposizioni del PTC Provinciale in relazione alle Fonti di Energia rinnovabile (F.E.R.) trovano piena applicazione ove non in contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale; ove invece contengano indicazioni ulteriori rispetto al deliberato nazionale e regionale sono da assumersi quali "criteri non prescrittivi" ai fini della mitigazione dell'intervento.

A2 Definizioni

Si definiscono impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili gli impianti solari termici, quelli fotovoltaici, quelli eolici, quelli a biomassa, quelli a biogas, equanti altri utilizzino risorse definibili "rinnovabili" per loro caratteristica intrinseca.

Salvo quanto stabilito dal DM 19 febbraio 2007 si definiscono in linea generale:

- impianti integrati quelli progettati unitamente con l'intervento edilizio sia esso di nuova costruzione o riferito ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e siano sostanzialmente complanari con le superfici dell'involucro edilizio;
- impianti parzialmente integrati quelli progettati anche come elementi autonomi rispetto al progetto architettonico, ma che comunque sono inseriti parallelamente alle superfici verticali e alle coperture,
- impianti non integrati tutte le altre tipologie di impianto incluse quelle posizionate a terra.

A3) criteri generali e Particolari disposizioni:

Per tutte le tipologie di impianti da installare, si dovranno osservare i seguenti criteri generali:

- la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrato, salvo che non sia dimostrata la reale impossibilità tecnica;
- nelle aree a rischio idraulico, così come individuate negli elaborati cartografici e normativi del presente Regolamento urbanistico e del Piano strutturale vigente, per la realizzazione dei suddetti impianti è prescritta la elaborazione di uno studio idrologico-idraulico di fattibilità che stabilisca eventuali opere e interventi necessari per la messa in sicurezza, fermi restando i divieti e le condizioni stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- la stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi della normativa vigente, al fine di disciplinare:
 - gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
 - le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
 - le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.

Tutti gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree di speciale valore di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale, idrogeologica, sismica etc., sono subordinati ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore, in particolare:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, con la sola eccezione dei casi esclusi in quanto non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04, nei casi previsti dall'art. 11 c.3 del D.Lgs n.115/08 (tabella 1 punto 12.9 del D.M. 10/09/2010)
- procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o di verifica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010,
- pareri o nulla osta di competenza dell'Ente gestore nel caso di Aree protette, Riserve etc..
- parere del vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 in conformità a quanto stabilito al D.Lgs 152/96
- quanto altro stabilito da legge.

...

C1) Impianti fotovoltaici

La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa, fermo restando l'obbligo della verifica della compatibilità paesaggistica, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, prioritariamente:

- negli ambiti urbani a specializzazione funzionale produttiva, portuale, artigianale, direzionale, commerciale, preferibilmente integrati sulle coperture di edifici industriali;
- in tutto il territorio rurale, qualora posizionati sulle coperture, se gli impianti sono finalizzati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali; anche a terra se di potenza inferiore a 5 Kw;
- in tutto il territorio rurale, in caso di impianti solari fotovoltaici connessi e complementari all'attività delle aziende agricole, posizionati sulle coperture, oppure (Oss di Ufficio) in modo da utilizzare manufatti produttivi dismessi funzionali ad attività che leggi vigenti in materia considerano usi temporanei del suolo agricolo, come quelli non più utilizzati per le attività di itticultura.

La localizzazione di centrali fotovoltaiche è di norma ammessa entro i seguenti ambiti:

- insediamenti densi;
- aree degradate (cave, discariche, aree bonificate etc.);
- aree agricole di scarso valore culturale, produttivo e paesaggistico.

Inoltre per le centrali fotovoltaiche dovranno essere valutati i seguenti criteri:

- attenta valutazione dell'impatto paesaggistico fermo restando quanto già riportato nel punto "Ammissibilità";
- valutazione della vocazione turistica del territorio;
- valutazione al fine di minimizzare l'impatto sul decoro urbano, privilegiando i tipi di copertura più adatti, quali tetti piani con parapetto perimetrale e definendo specifici accorgimenti per la contestualizzazione morfologica e architettonica;



- indicazione dell'orientamento più conveniente ai fini dell'insolazione e gli accorgimenti desunti dal calcolo delle ombre, atti a evitare che un edificio possa oscurare quelli attigui.
- l'eventuale localizzazione nelle aree di pianura manterrà il reticolo insediativo (viabilità e rete scolante) e il reticolo paesaggistico "campi chiusi". Nelle aree collinari solo in presenza di "campi chiusi" e in versanti non visibili da medie distanze.

Gli impianti fotovoltaici a terra sono consentiti nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente e solo nelle aree non escluse in quanto ritenute "non idonee" dalla LRT 21 marzo 2011 n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia", e con le modalità da medesima legge precisate.

Gli impianti finalizzati all'autoconsumo superiori a 5KW e quelli connessi e complementari all'attività delle aziende agricole sono ammessi anche a terra, di norma al di fuori dei seguenti ambiti:

- ambiti morfologici territoriali Promontori e Coste;
- corridoio biologici;
- ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate;
- campi aperti nelle aree collinari;
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non in caso di aree già urbanizzate e antropizzate, o comunque già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- SIC, SIR e del Parco della Maremma e relativa area contigua, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, se non in caso di aree già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto,
- Ecosistemi naturali e aree di valore naturalistico ed ecosistemico (V4) individuati dal vigente PS e tutelati dal presente RU all'art. 42,
- ARPA, A.R. individuate dal vigente PS, quali invarianti strutturali,
- Le aree tutelate per aspetti di percezione legati alla panoramicità elencate dal presente RU all'art. 42 (tutela della panoramicità).

Nel caso di impianti superiori a 20KW, non sono ammessi di norma a terra anche in:

- aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto (Aree D.O.P. (D.O.C. E D.O.C.G.) e Aree I.G.P.,
- Aree classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata, aree adibite agli interventi di messa in sicurezza dei PAI (impianti superiori a 20KW).

Gli impianti connessi e complementari all'attività delle aziende agricole sono ammissibili mediante approvazione di PAPMAA.

Per lo sfruttamento della fonte Solare-fotovoltaica, il P.A.P.M.A.A dimostrerà la connessione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A Tabella della LRT 11/2011;

Per le aziende con S.A.U. inferiore ai 20 ha la localizzazione dell'impianto dovrà rispettare il criterio del possibile accorpamento funzionale con eventuali impianti confinanti. (Oss Provincia di Grosseto).

E' dovuto di norma il rispetto dei seguenti criteri localizzativi:

- esclusione di aree per le quali sia necessario realizzare nuova viabilità di accesso;
- localizzazione prioritariamente in aree contigue agli ambiti produttivi ed industriali o intercluse/contigue alla viabilità statale o regionale ed alle infrastrutture ferroviarie,
- installazione prioritariamente sui manufatti aziendali esistenti, mentre a terra esclusivamente dietro dimostrazione di inesistenza di alternativa.
- l'eventuale localizzazione nelle aree di pianura dovrà mantenere il reticolo insediativo (viabilità e rete scolante) e il reticolo paesaggistico "campi chiusi". Nelle aree collinari solo in presenza di "campi chiusi" e in versanti non visibili da medie distanze.

ii Art. 7

- Perimetrazione

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.

2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.

3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.



4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A.

iii Zone all'interno di con visivi, aree agricole di particolare pregio, e Aree D.O.P e I.G.P. (Art. 7 della LR n.11/2011)

La LR n.11/2011 prevede, all'art 7, che la Regione proceda, ai sensi dello stesso articolo 7, commi 1 e 3, all'individuazione: "delle aree non idonee inerenti zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP)." Tali aree sono state individuate con la Deliberazione Consiglio Regionale n. 68 del 2011 così come integrata dalla DGR n. 107 del 20-02-2012. Il PAER fa propri e rimanda ai contenuti di cui alle suddette Deliberazioni e loro modifiche ed integrazioni. Le tavole sono pubblicate sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/fotovoltaico-perimetrazione-aree-non-idonee>



Contributo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA DI POTENZA INSTALLATA PARI A 69.830,40 kWp SU TERRENI SITI IN COMUNE DI ORBETELLO (GR), IN STRADA DI BONIFICA 3, SNC. [ID: 10136]

Il presente contributo è presentato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

Piano Strutturale adottato con Del.C.C. n. 6 del 4.03.2020, pubblicato sul BURT del 18.03.2020; approvato con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022, approvazione definitiva a seguito della conclusione della conferenza paesaggistica con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. n. 1/05 adottato con Del. C.C. n. 26 del 12.04.2010 pubblicato sul BURT n. 17 del 28.04.2010 e approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011 - "Variante al Regolamento Urbanistico comunale in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi artt. 24,25,26 della L.R.T. 1/05 e ss.mm.ii." approvata con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012.

Piano Operativo comunale redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014. adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006

Conteso Territoriale definito dal Piano Strutturale

L'ambito all'interno del quale è prevista la collocazione dell'impianto agri-fotovoltaico è definito dal Piano Strutturale Comunale (PS), approvato con Del.C.C. n. 71 del 28-09-2022 - pubblicato sul BURT n. 42 del 19 ottobre 2022, come UTOE 3 - Piana Centrale e comprende i terreni della piana alluvionale tra il Fiume Osa e il Fiume Albegna. L'analisi morfotipologica delle pertinenze insediative e del paesaggio agrario effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PS) evidenzia un ambito prettamente agricolo dove il paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza di seminativi irrigui, oliveti, frutteti, seminativi arborati, filari stradali di pini, nonché da alcuni nuclei rurali consolidati e dalla presenza di numerose pertinenze insediative di residenza civile o rurale, che nel loro insieme costituiscono lo sfondo naturale delle aree tutelate dal D.M. 14/04/1989 - G.U. 111 del 1989 parte II ai sensi l'art. 136 lett. d) del D.lgs. 42/2004 (*MOTIVAZIONE DELLA SECONDA ZONA [...] riconosciuto che la seconda delle due zone predette ha notevole interesse pubblico perché costituisce, nella parte nord, il naturale completamento dei precedenti vincoli costieri che vengono così ampliati fino alla ferrovia per la salvaguardia degli innumerevoli quadri panoramici godibili dalla stessa*).


In prossimità dell'impianto agri-fotovoltaico, nel raggio di 1 km circa, sono presenti: il Sito di interesse regionale di Campo Regio (IT51A0101 - SIR "Campo Regio") e la riserva naturale regionale della Laguna di Orbetello (IT51A0026 - Siti Natura 2000 - ZSC e ZPS coincidenti "Laguna di Orbetello").

Il PS, in relazione alle invariati strutturali definite all'art. 5 della LRT 65/2014, evidenzia la natura di un'area essenzialmente agricola, dove sono presenti morfotipi rurali quali "Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica" dove si riscontra la presenza di sistemi morfogenetici del tipo "Fondovalle, Margine, Margine inferiore".



L'area d'intervento ricade all'interno dell'UTOE 3 – Piana Centrale. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) identificano ambiti urbani e/o territoriali complessi che si differenziano in ragione delle diverse caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-paesaggistiche, e/o in ragione di valori identitari tradizionalmente consolidati.

Dagli studi idraulici al supporto del PS si evince che l'ambito d'intervento è classificato perlopiù come area a pericolosità Idraulica molto elevata (I.4), con presenza di ridotta di aree con pericolosità idraulica media (I.2).



Fonte Piano Strutturale – Tav. IDR.71 Planimetria della Pericolosità Idraulica – Quadro 2

Strumenti della pianificazione urbanistica vigenti e conformità urbanistica dell'opera.

Ad oggi il Comune di Orbetello è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione urbanistica:



Regolamento Urbanistico, approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011, Piano Operativo adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

Riguardo alla conformità dell'impianto con la suddetta strumentazione urbanistica si rileva quanto segue.

Il Regolamento Urbanistico (approvazione definitiva con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012) definisce la disciplina ed i criteri localizzativi degli impianti energetici da fonti rinnovabili all'art. 49ⁱ delle NTA.

Secondo i criteri generali al punto A1 *"Nelle aree identificate come "non idonee" nell'allegato "A" dalla medesima LRT 11/2011 non sono di conseguenza consentiti gli impianti fotovoltaici a terra."*

Al punto A3, per tutte le tipologie d'impianto, sono stabilite le condizioni speciali all'installazione di impianti da fonti rinnovabili quali *"la stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi della normativa vigente, al fine di disciplinare:*

- *gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;*
- *le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;*
- *le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori."*

Alla lett. C1 dell'art. 49, gli specifici indirizzi relativi agli impianti fotovoltaici risultano i seguenti:

"La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa, fermo restando l'obbligo della verifica della compatibilità paesaggistica, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, prioritariamente:

- *negli ambiti urbani a specializzazione funzionale produttiva, portuale, artigianale, direzionale, commerciale, preferibilmente integrati sulle coperture di edifici industriali;*
- *in tutto il territorio rurale, qualora posizionati sulle coperture, se gli impianti sono finalizzati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali; anche a terra se di potenza inferiore a 5 Kw;*
- *in tutto il territorio rurale, in caso di impianti solari fotovoltaici connessi e complementari all'attività delle aziende agricole, posizionati sulle coperture, oppure (Oss di Ufficio) in modo da utilizzare manufatti produttivi dismessi funzionali ad attività che leggi vigenti in materia considerano usi temporanei del suolo agricolo, come quelli non più utilizzati per le attività di itticoltura.*

La localizzazione di centrali fotovoltaiche è di norma ammessa entro i seguenti ambiti:

- *insediamenti densi;*
- *aree degradate (cave, discariche, aree bonificate etc.);*
- *aree agricole di scarso valore colturale, produttivo e paesaggistico;"*

Inoltre per le centrali fotovoltaiche dovranno essere valutati i seguenti criteri:

- *attenta valutazione dell'impatto paesaggistico fermo restando quanto già riportato nel punto "Ammissibilità";*
- *valutazione della vocazione turistica del territorio;*
- *valutazione al fine di minimizzare l'impatto sul decoro urbano, privilegiando i tipi di copertura più adatti, quali tetti piani con parapetto perimetrale e definendo specifici accorgimenti per la contestualizzazione morfologica e architettonica;*
- *indicazione dell'orientamento più conveniente ai fini dell'insolazione e gli accorgimenti desunti dal calcolo delle ombre, atti a evitare che un edificio possa oscurare quelli attigui,*



- *l'eventuale localizzazione nelle aree di pianura manterrà il reticolo insediativo (viabilità e rete scolante) e il reticolo paesaggistico "campi chiusi". Nelle aree collinari solo in presenza di "campi chiusi e in versanti non visibili da medie distanze.*

Gli impianti fotovoltaici a terra sono consentiti nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente e solo nelle aree non escluse in quanto ritenute "non idonee" dalla LRT 21 marzo 2011 n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia", e con le modalità da medesima legge precisate."

Per quanto riguarda gli impianti connessi e complementari con l'attività delle aziende agricole il RU le ritiene ammissibili mediante approvazione di PAPMAA.


"Per lo sfruttamento della fonte Solare-fotovoltaica, il P.A.P.M.A.A dimostrerà la connessione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A Tabella della LRT 11/2011;

Per le aziende con S.A.U. inferiore ai 20 ha la localizzazione dell'impianto dovrà rispettare il criterio del possibile accorpamento funzionale con eventuali impianti confinanti."

In merito alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica contenuta nel PO, in attuazione delle direttive di cui all' Art. 9 - Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle NTA del PS, l'art. 87 "Reti e infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque" stabilisce che l'istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalle vigenti previsioni regionali, laddove le perimetrazioni rilevanti ai fini dell'installazione e la disciplina della conformazione degli impianti sono desumibili dalle delibere DCR n.68 del 26 ottobre 2011 e DGR n. 107 del 20 febbraio 2012 e relative cartografie allegate e loro successivi aggiornamenti.

Analizzato quanto sopra si evidenzia come la disciplina del RU vigente tenda a contenere la diffusione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, ammettendo in maniera esplicita solo quelli per autoconsumo e di potenza non superiore ai 5 Kw o, previa approvazione di apposito PAPMAA, impianti connessi e complementari all'attività delle aziende agricole finalizzati a sostenere il loro fabbisogno energetico.

Per quanto riguarda le centrali fotovoltaiche sia il RU vigente che il PO adottato rimandano alla disciplina regionale. A tale proposito si rileva che l'impianto in oggetto ricade all'interno di aree definita all'art. 7ⁱⁱ della LRT 11/2011 come "Diversa perimetrazione di aree DOP e IGP" e in parte anche in "Aree agricole di particolare Pregio"ⁱⁱⁱ.





Fonte Geoscopio Regione Toscana <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/fotovoltaico.html>

In tali aree le eccezioni ammesse dalla disciplina regionale riguardano *“attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW. L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.”*

Per quanto sopra si ritiene che ad oggi la disciplina urbanistica vigente e adottata del Comune di Orbetello, sebbene faccia sempre salva la normativa nazionale vigente in materia, non contempli la realizzazione di un parco agri-fotovoltaico nella piana tra il Fiume Osa e Il Fiume Albegna, richiamando una normativa regionale che individua le aree oggetto di richiesta come *“Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra. Tabella (ex allegato A L.R. 11/2011)”*.

Si evidenzia inoltre che la relazione idraulica allegata al progetto prende come riferimento lo studio idrologico idraulico a cura del dott. ing. A. Benvenuti allegato al RU del Comune di Orbetello, affermando che *“Considerando un franco idraulico di sicurezza di 50 cm, la “quota di sicurezza idraulica” risulta essere +3.16 m.s.l.m.”*. A tale proposito di rileva che tali considerazioni dovranno essere verificate anche con il nuovo studio idraulico parte integrante del PS vigente approvato con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

Ulteriori osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera.

Vista l'entità dell'opera in oggetto e della vicinanza della stessa alle aree protette di Campo Regio (IT51A0101 - SIR “Campo Regio”) e all'area protetta della Laguna di Orbetello (IT51A0026 - Siti Natura 2000 - ZSC e ZPS coincidenti “Laguna di Orbetello”), si ritiene opportuno verificare, attraverso apposita Valutazione d'Incidenza, eventuali impatti dell'impianto sulle rotte migratorie delle numerose specie (circa 50) presenti in particolare all'interno dell'habitat della Laguna di Orbetello.

**Il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia
Arch. Massimo SABATINO**

ⁱ “Art. 49 - Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili

A) CARATTERI GENERALI:

A1) Disciplina sovraordinata

l'attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata a livello nazionale:

- *dal D.M. 10 Settembre 2010 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che stabilisce all'art. 1 c. 1.2 che le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili;*
- *dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, entrato in vigore il 29/03/2011.*

La materia è altresì disciplinata a livello regionale:

- *dalla legge regionale 39/2005,*
- *dalla L.R.T. 11 del 21 Marzo 2011 “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia” che nell'Allegato “A” fa una prima individuazione delle aree non idonee e detta norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.*



Nelle aree identificate come "non idonee" nell'allegato "A" dalla medesima LRT 11/2011 non sono di conseguenza consentiti gli impianti fotovoltaici a terra.

Le disposizioni del PTC Provinciale in relazione alle Fonti di Energia rinnovabile (F.E.R.) trovano piena applicazione ove non in contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale; ove invece contengano indicazioni ulteriori rispetto al deliberato nazionale e regionale sono da assumersi quali "criteri non prescrittivi" ai fini della mitigazione dell'intervento.

A2 Definizioni

Si definiscono impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili gli impianti solari termici, quelli fotovoltaici, quelli eolici, quelli a biomassa, quelli a biogas, equanti altri utilizzino risorse definibili "rinnovabili" per loro caratteristica intrinseca.

Salvo quanto stabilito dal DM 19 febbraio 2007 si definiscono in linea generale:

- impianti integrati quelli progettati unitamente con l'intervento edilizio sia esso di nuova costruzione o riferito ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e siano sostanzialmente complanari con le superfici dell'involucro edilizio;
- impianti parzialmente integrati quelli progettati anche come elementi autonomi rispetto al progetto architettonico, ma che comunque sono inseriti parallelamente alle superfici verticali e alle coperture,
- impianti non integrati tutte le altre tipologie di impianto incluse quelle posizionate a terra.

A3) criteri generali e Particolari disposizioni:

Per tutte le tipologie di impianti da installare, si dovranno osservare i seguenti criteri generali:

- la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrato, salvo che non sia dimostrata la reale impossibilità tecnica;
- nelle aree a rischio idraulico, così come individuate negli elaborati cartografici e normativi del presente Regolamento urbanistico e del Piano strutturale vigente, per la realizzazione dei suddetti impianti è prescritta la elaborazione di uno studio idrologico-idraulico di fattibilità che stabilisca eventuali opere e interventi necessari per la messa in sicurezza, fermi restando i divieti e le condizioni stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- la stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi della normativa vigente, al fine di disciplinare:
 - gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
 - le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
 - le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.

Tutti gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree di speciale valore di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale, idrogeologica, sismica etc., sono subordinati ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore, in particolare:

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, con la sola eccezione dei casi esclusi in quanto non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04, nei casi previsti dall'art. 11 c.3 del D.Lgs n.115/08 (tabella 1 punto 12.9 del D.M. 10/09/2010)
- procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o di verifica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010,
- pareri o nulla osta di competenza dell'Ente gestore nel caso di Aree protette, Riserve etc..
- parere del vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 in conformità a quanto stabilito al D.Lgs 152/96
- quanto altro stabilito da legge.

...

C1) Impianti fotovoltaici

La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa, fermo restando l'obbligo della verifica della compatibilità paesaggistica, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, prioritariamente:

- negli ambiti urbani a specializzazione funzionale produttiva, portuale, artigianale, direzionale, commerciale, preferibilmente integrati sulle coperture di edifici industriali;
- in tutto il territorio rurale, qualora posizionati sulle coperture, se gli impianti sono finalizzati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali; anche a terra se di potenza inferiore a 5 Kw;
- in tutto il territorio rurale, in caso di impianti solari fotovoltaici connessi e complementari all'attività delle aziende agricole, posizionati sulle coperture, oppure (Oss di Ufficio) in modo da utilizzare manufatti produttivi dismessi funzionali ad attività che leggi vigenti in materia considerano usi temporanei del suolo agricolo, come quelli non più utilizzati per le attività di itticoltura.

La localizzazione di centrali fotovoltaiche è di norma ammessa entro i seguenti ambiti:

- insediamenti densi;
- aree degradate (cave, discariche, aree bonificate etc.);
- aree agricole di scarso valore culturale, produttivo e paesaggistico.

Inoltre per le centrali fotovoltaiche dovranno essere valutati i seguenti criteri:

- attenta valutazione dell'impatto paesaggistico fermo restando quanto già riportato nel punto "Ammissibilità";
- valutazione della vocazione turistica del territorio;
- valutazione al fine di minimizzare l'impatto sul decoro urbano, privilegiando i tipi di copertura più adatti, quali tetti piani con parapetto perimetrale e definendo specifici accorgimenti per la contestualizzazione morfologica e architettonica;



- indicazione dell'orientamento più conveniente ai fini dell'insolazione e gli accorgimenti desunti dal calcolo delle ombre, atti a evitare che un edificio possa oscurare quelli attigui.
- l'eventuale localizzazione nelle aree di pianura manterrà il reticolo insediativo (viabilità e rete scolante) e il reticolo paesaggistico "campi chiusi". Nelle aree collinari solo in presenza di "campi chiusi" e in versanti non visibili da medie distanze.

Gli impianti fotovoltaici a terra sono consentiti nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente e solo nelle aree non escluse in quanto ritenute "non idonee" dalla LRT 21 marzo 2011 n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia", e con le modalità da medesima legge precisate.

Gli impianti finalizzati all'autoconsumo superiori a 5KW e quelli connessi e complementari all'attività delle aziende agricole sono ammessi anche a terra, di norma al di fuori dei seguenti ambiti:

- ambiti morfologici territoriali Promontori e Coste;
- corridoio biologici;
- ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate;
- campi aperti nelle aree collinari;
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non in caso di aree già urbanizzate e antropizzate, o comunque già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- SIC, SIR e del Parco della Maremma e relativa area contigua, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, se non in caso di aree già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;
- aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto,
- Ecosistemi naturali e aree di valore naturalistico ed ecosistemico (V4) individuati dal vigente PS e tutelati dal presente RU all'art. 42,
- ARPA, A.R. individuate dal vigente PS, quali invarianti strutturali,
- Le aree tutelate per aspetti di percezione legati alla panoramicità elencate dal presente RU all'art. 42 (tutela della panoramicità).

Nel caso di impianti superiori a 20KW, non sono ammessi di norma a terra anche in:

- aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto (Aree D.O.P. (D.O.C. E D.O.C.G.) e Aree I.G.P.,
- Aree classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata, aree adibite agli interventi di messa in sicurezza dei PAI (impianti superiori a 20KW).

Gli impianti connessi e complementari all'attività delle aziende agricole sono ammissibili mediante approvazione di PAPMAA.

Per lo sfruttamento della fonte Solare-fotovoltaica, il P.A.P.M.A.A dimostrerà la connessione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A Tabella della LRT 11/2011;

Per le aziende con S.A.U. inferiore ai 20 ha la localizzazione dell'impianto dovrà rispettare il criterio del possibile accorpamento funzionale con eventuali impianti confinanti. (Oss Provincia di Grosseto).

E' dovuto di norma il rispetto dei seguenti criteri localizzativi:

- esclusione di aree per le quali sia necessario realizzare nuova viabilità di accesso;
- localizzazione prioritariamente in aree contigue agli ambiti produttivi ed industriali o intercluse/contigue alla viabilità statale o regionale ed alle infrastrutture ferroviarie,
- installazione prioritariamente sui manufatti aziendali esistenti, mentre a terra esclusivamente dietro dimostrazione di inesistenza di alternativa.
- l'eventuale localizzazione nelle aree di pianura dovrà mantenere il reticolo insediativo (viabilità e rete scolante) e il reticolo paesaggistico "campi chiusi". Nelle aree collinari solo in presenza di "campi chiusi" e in versanti non visibili da medie distanze.

ii Art. 7

- Perimetrazione

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.

2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.

3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.



4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A.

iii Zone all'interno di con visivi, aree agricole di particolare pregio, e Aree D.O.P e I.G.P. (Art. 7 della LR n.11/2011)

La LR n.11/2011 prevede, all'art 7, che la Regione proceda, ai sensi dello stesso articolo 7, commi 1 e 3, all'individuazione: "delle aree non idonee inerenti zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP)." Tali aree sono state individuate con la Deliberazione Consiglio Regionale n. 68 del 2011 così come integrata dalla DGR n. 107 del 20-02-2012. Il PAER fa propri e rimanda ai contenuti di cui alle suddette Deliberazioni e loro modifiche ed integrazioni. Le tavole sono pubblicate sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/fotovoltaico-perimetrazione-aree-non-idonee>